

TI_GERICHTE 12.1998.42 vom 10. Juli 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-07-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.42

FR: TI_GERICHTE 12.1998.42 du 10 juillet 1998

IT: TI_GERICHTE 12.1998.42 del 10 luglio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il convenuto non contesta di essere stato titolare degli obblighi derivanti alla parte definita “cliente” dal contratto di fornitura di birra doc. A, ma pretende anche in questa sede di essere stato liberato da tali obblighi per il motivo che gli stessi sarebbero stati assunti da

E. 1.1

Quale premessa per la corretta disamina della questione va rilevato che sia l’assunzione del debito ex art. 176 CO, che (a maggior ragione) la sostituzione di una parte in un contratto sono negozi giuridici per i quali è necessario e imprescindibile il consenso di quella parte -in specie l’attrice- che si vede sostituire il proprio debitore, rispettivamente il partner contrattuale. L’attrice afferma in concreto di non avere consentito all’assunzione del contratto da parte di _____ luogo del convenuto, affermazione coerente con il tenore della corrispondenza preprocessuale, dalla quale non risulta l’esplicito consenso dell’attrice ma semmai il suo diniego (doc. D, E).

E. 1.2

Ci si deve tuttavia chiedere se, contro ogni apparente buon senso, dall’art. 4 del contratto doc. A non si debba ritenere l’esistenza di un consenso anticipato della birreria all’accettazione di qualunque assuntore del contratto. A favore di siffatta tesi depone l’importante considerazione secondo cui il contratto risulta per sua impostazione concluso più nell’ottica di garantirsi il diritto di effettuare le forniture ad un determinato esercizio pubblico, che non con riguardo alla persona con cui si stipula, ed infatti non a caso nel doc. A viene erroneamente indicata come parte il _____, mentre la signora _____, che è in realtà la cliente, vi figura unicamente quale rappresentante dell’esercizio pubblico in quanto proprietaria e gerente. Di conseguenza è comprensibile che la birreria si sia preoccupata di inserire nel contratto il cennato art. 4, che obbliga il cliente a fare subentrare l’eventuale assuntore dell’esercizio pubblico nel contratto in questione, laddove tuttavia non si menziona l’eventualità che la birreria possa rifiutare l’assunzione, quasi che il di lei consenso all’operazione fosse da sottintendere.

E. 1.3

Anche volendo dare al contratto questo significato, che è quello il più possibile favorevole alla tesi del convenuto, non si può comunque ammettere che la cessione del contratto, indipendentemente dal consenso della birreria, potesse avvenire a completa discrezione del

cliente. Al contrario, l'art. 4 del contratto prevede in tal senso delle condizioni formali e materiali il cui adempimento -contrariamente all'opinione del ricorrente- deve essere valutato in maniera rigorosa proprio per il motivo dell'anticipato consenso dell'attrice al subingresso del contratto, subordinato appunto unicamente al rispetto delle condizioni ivi previste. Tali cumulative condizioni sono, secondo l'art. 4 del contratto: - che l'esercizio, il diritto all'affitto o il diritto alla patente passino ad un qualsiasi terzo; - che il cliente informi senza indugio la birreria di ogni modifica in tal senso; - che il cliente faccia riempire e firmare all'assuntore la clausola di cessione figurante in calce al contratto e trasmetta alla birreria una copia del contratto ceduto.

E. 1.4

Queste condizioni non sono nel caso di specie state ossequiate, così che merita conferma il giudizio del Pretore secondo cui gli effetti del contratto non sono passati a carico della _____. E' in primo luogo incontestato che la clausola formale, più che giustificata dalla comprensibile esigenza dell'attrice di potere determinare con rigorosa certezza l'identità del suo attuale partner contrattuale per le forniture in un determinato esercizio pubblico, non è in concreto stata ossequiata. Il convenuto lo ammette a pag. 5 del gravame commentando, a torto, che ciò non osterebbe all'avvenuta cessione del contratto per il motivo che l'esigenza formale costituirebbe formalismo eccessivo, argomentazione peraltro contraddittoria con il fatto che egli a suo tempo vi si attenne, così che tanto basta ad ammettere che il contratto permane per lui vincolante. E' perciò solamente a titolo abbondanziale che si rileva che dagli atti non risulta che vi sia stato nemmeno un limpido trapasso della gestione dell'esercizio pubblico nelle mani di _____ o di altre persone ai sensi dell'art.

E. 4

del contratto doc. A, non potendosi certo definire tale un'asserita ripresa dell'esercizio da metà marzo 1993 (appello, pag. 5) quando il relativo contratto data del luglio 1993 (doc. 1), i padroni di casa rifiutano di locare l'esercizio agli asseriti subentranti (deposizioni _____ e _____) e il Dipartimento delle istituzioni sanziona l'ibrida ed illecita situazione in cui il convenuto funge da prestanome con la propria patente per coprire l'asserita attività di persone non autorizzate (doc. 2). 2. Per il caso, verificatosi, della conferma del giudizio sulla circostanza che il contratto doc. A deve essere ritenuto vincolante per il convenuto, questi eccepisce l'avvenuta prova dell'esistenza e dell'ammontare del suo debito. Premesso che il convenuto in sede di risposta (ad 5, pag. 4) ha ammesso l'esistenza di un credito dell'attrice di fr. 20'000.-- dipendente dal contratto in questione, e che pertanto rimane semmai in discussione solo la differenza tra questo importo e quello aggiudicato dal Pretore, va ritenuto che il contratto doc. A, di natura mista, ha una chiara connotazione di mutuo laddove (art. 3) menziona il versamento dalla birreria al cliente di fr. 40'000.--, che in difetto di contestazioni deve essere ritenuto come pacificamente avvenuto, da ammortizzare (ossia rimborsare) in 10 anni in ragione di 1/10 all'anno. Stante l'avvenuta erogazione di questa somma, e dovendosi ritenere che per effetto dell'inadempimento del convenuto (art. 5 del contratto) o comunque dell'avvenuta cessazione della sua attività e pertanto degli effetti del contratto va ammesso il diritto dell'attrice di chiedere l'immediato rimborso dell'intero residuo, l'onere della prova dell'avvenuta restituzione del denaro grava il convenuto. In questa causa non era perciò l'attrice, che può prevalersi dell'incontestata erogazione di fr. 40'000.--, a dovere dimostrare l'esattezza dei propri conteggi, ma era invece il convenuto a dovere provare avvenuti ammortamenti in misura superiore a quelli ammessi dall'attrice. Non essendo

questo stato il caso -il convenuto nemmeno lo pretende-, devono essere disattese anche le censure riguardanti l'ammontare del credito. Il gravame, di evidente natura dilatoria, deve pertanto essere respinto, gravando il convenuto di spese e ripetibili (art. 148 CPC); Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello

E. 9

febbraio 1998 di _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti

in: a) taxa di giustizia fr. 750.-- b)

spese fr. 50.-- T o t a l

e fr. 800.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'200.-- per ripetibili di appello. III.

Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II

presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.